

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
 SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
 DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
 GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
 EUROOPA ÚHENDUSTE KOHUS
 ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
 COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
 COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
 CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
 CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
 EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJU TEISINGUMO TEISMAS
 EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
 IL-QORTI TAL-ĞUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
 HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
 TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓŁNOT EUROPEJSKICH
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
 SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV
 SODIŠĆE EVROPSKIH SKUPNOSTI
 EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 113/05

15 dicembre 2005

Sentenze della Corte di giustizia nelle cause C- 66/02 e C-148/04

Italia / Commissione delle Comunità europee

Unicredito Italiano/ Agenzia delle entrate, Ufficio di Genova 1

LA CORTE CONFERMA LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE SULL'INCOMPATIBILITÀ CON IL MERCATO COMUNE DEGLI AIUTI A FAVORE DEL SETTORE BANCARIO ITALIANO

Gli aiuti possono incidere sugli scambi tra gli Stati membri e falsare la concorrenza.

Negli anni 90, le autorità italiane hanno avviato un processo di privatizzazione del sistema bancario italiano¹. Nel contesto di tale riforma, è stata adottata la legge n. 461/98² per incentivare la ristrutturazione e il consolidamento del settore bancario. In esecuzione della detta legge, il decreto legislativo n. 153/99 ha concesso agevolazioni fiscali per talune operazioni di ristrutturazione bancaria.

Con decisione 11 dicembre 2001³, la Commissione ha ritenuto il regime di aiuti istituito dalla normativa italiana incompatibile con il mercato comune e ha disposto il recupero degli aiuti, illegittimamente concessi, presso le banche beneficiarie che hanno dovuto versare un importo corrispondente alle imposte non versate in conseguenza del detto regime⁴.

L'Italia ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee l'annullamento della decisione della Commissione (causa C-66/02), facendo valere, in particolare, che le misure contestate non costituiscono aiuti di Stato, in quanto non hanno dato luogo ad un

¹ Legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico (GURI 6 agosto 1990, n° 182, pag. 8).

² Legge 23 dicembre 1998, n° 461, recante delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, n. 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria (GURI 7 gennaio 1999, n° 4, pag. 4).

³ Decisione 2002/581/CE (GU 2002, L 184, pag. 27).

⁴ Decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità (GURI 24 dicembre 2002, n° 301), convertito in legge 21 febbraio 2003, n. 27 (supplemento ordinario alla GURI 22 febbraio 2003, n° 44).

trasferimento di risorse dello Stato, presentano un carattere generale e non selettivo, non pregiudicano gli scambi tra Stati membri e non falsano la concorrenza.

La Commissione tributaria provinciale di Genova ha, d'altra parte, sottoposto alla Corte di giustizia talune questioni pregiudiziali (causa C-148/04) nell'ambito di una controversia tra una banca italiana, la Unicredito Italiano SpA, e l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Genova 1, con riguardo al rigetto, da parte di quest'ultima, di una domanda della banca di recupero dell'importo EUR 244 712 646,05 versati in ragione delle agevolazioni fiscali di cui aveva beneficiato durante gli esercizi dal 1998 al 2000. Il giudice del rinvio chiede alla Corte di pronunciarsi sulla validità della decisione della Commissione, nonché sulla conformità della legge nazionale che prescrive la restituzione degli aiuti con le disposizioni ed i principi comunitari di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto e di proporzionalità.

La Corte ricorda, innanzi tutto, che una misura fiscale che non implichia un trasferimento di risorse dello Stato ma collochi i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole di quella degli altri contribuenti costituisce un aiuto di Stato ai sensi del Trattato CE.

Le misure contestate sono esenzioni fiscali concesse mediante risorse dello Stato e costituiscono dunque un aiuto di Stato.

La Corte rileva poi che il Trattato CE vieta gli aiuti selettivi che favoriscono talune imprese. Un aiuto può essere selettivo anche se riguarda tutto un settore economico.

Oltre, le misure fiscali italiane si applicano alle imprese che svolgono determinate operazioni nel settore bancario e non avvantaggiano le imprese di altri settori economici. Pertanto, esse sono selettive. Inoltre il vantaggio, in termini di competitività, conferito dalle dette misure agli operatori stabiliti in Italia è tale da rendere più difficile l'inserimento nel mercato italiano da parte di operatori di altri Stati membri, o addirittura da facilitare l'inserimento in altri mercati da parte di operatori stabiliti in Italia. Conseguentemente, le misure fiscali in esame possono influenzare gli scambi tra Stati membri e falsare la concorrenza.

Infine, la Corte verifica se gli aiuti sono finalizzati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo ovvero a facilitare lo sviluppo di talune attività.

Essa rileva che le misure contestate sono volte essenzialmente a migliorare la competitività degli operatori stabiliti in Italia per rafforzare solo la loro posizione concorrenziale nel mercato interno. Inoltre, un processo di privatizzazione avviato da uno Stato membro non può essere considerato costitutivo di un progetto di comune interesse europeo.

Peraltro, dal momento che le misure italiane sono destinate a rafforzare la posizione dei beneficiari dell'aiuto rispetto ai concorrenti che non ne beneficiano, la Corte rileva che il regime di aiuti in esame non mira allo sviluppo dell'attività bancaria in genere.

Conseguentemente, la Corte respinge il ricorso dell'Italia.

Per quanto attiene alle domande di pronuncia pregiudiziale sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, la Corte rileva che **il loro esame non ha rivelato elementi tali da inficiare la validità della decisione della Commissione**.

Con riguardo alla misura nazionale che prescrive la restituzione degli aiuti in esecuzione di una decisione della Commissione, la Corte rileva che essa è illegittima se la detta decisione è in contrasto con una norma di diritto comunitario, il che non si verifica nella fattispecie in esame.

La Corte conclude che **la misura nazionale adottata in esecuzione della decisione della Commissione è pertanto compatibile con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato e con i principi di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto e di proporzionalità.**

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: EN, FR, DE, ES, IT, NL, PL

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte
<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it>*

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo
tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674*